

Allegato 2

AVVISO PUBBLICO
**“Ricollocamento dei lavoratori percettori di Ammortizzatori sociali nel
periodo 2010/2012”**

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO, C.F. 80143490581, sita in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma,
rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Lavoro _____ nato/a a
_____ il _____ ivi domiciliato per la carica

E

(Soggetto Accreditato Proponente) _____ con sede legale in
_____, via _____, n. _____ CAP
_____ C.F. e P.I. _____, rappresentato da
_____, nato a _____ (____), il _____.

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

Art. 1
(Affidamento)

Con la presente Convenzione, la Regione LAZIO affida al Soggetto Accreditato Proponente così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'Avviso per attività di "Ricollocamento dei lavoratori percettori di Ammortizzatori sociali nel periodo 2010/2012".

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente dichiara di conoscere la normativa regionale, nazionale e comunitaria definita nell'avviso pubblico e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione LAZIO sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto Proponente s'impegna ad avviare le attività alla accettazione della presente convenzione da parte dell'Area Attuazione Interventi.

Il Soggetto proponente s'impegna altresì ad ultimare le attività entro i termini indicati nell'avviso approvato con determinazione dirigenziale, n.

Art. 4

(Ulteriori adempimenti)

Il Soggetto proponente si impegna a tenere tutta la documentazione presso la o, previa comunicazione da fornire alla Regione Lazio entro 20 giorni, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Percorso di ricollocazione finanziato non possono essere commercializzati dal Soggetto proponente.

Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente il progetto realizzato per un periodo non inferiore a 10 anni.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in qualunque momento anche successivo alla chiusura dell'intervento

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel avviso.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'importo del finanziamento è calcolato in funzione del risultato, intendendosi per risultato l'avvenuta ricollocazione del lavoratore, e secondo le modalità seguenti:

Risultato raggiunto (ricollocazione)	€ 2.400,00
Risultato non raggiunto	€ 250,00

L'importo è riconosciuto per intero secondo le seguenti modalità:

- per i contratti a tempo indeterminato all'avvio del rapporto di lavoro, comprovato dalla comunicazione obbligatoria;
- per i contratti a tempo determinato o di somministrazione di durata ≥ 12 mesi, all'accensione del rapporto di lavoro che verrà comprovato dalla comunicazione obbligatoria.

Art. 7

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse spese oggetto della presente Convenzione.

Art. 8

(Tutela della privacy)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9

(Tracciabilità sui flussi finanziari)

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

Art. 10

(Spese)

Le spese afferenti alla presente Convenzione, comprese quelle di bollo, sono a carico del Soggetto Accreditato Proponente.

Art. 11

(Foro competente)

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Art. 12

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

REGIONE LAZIO

.....

IL SOGGETTO PROPONENTE

timbro e firma del legale rappresentante
